



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE SVILUPPO URBANO
UFFICIO TECNICO TRAFFICO**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889686

Fax 0523 889790

e.mail: viabilita.csg@sintranet.it

**ORDINANZA CIRCOLAZIONE
n. 23 del 06.03.2020**

Oggetto: Sospensione temporanea, dal 08.03.2020 e fino a cessata esigenza, nei giorni di giovedì e domenica nei quali sia disposta la chiusura del mercato, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione nella zona mercato.

Il Responsabile del Settore

Premesso che con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2010, n. 30 del 21.05.2010 e con il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 16.03.2018 l'Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni ha provveduto a disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati ed in forma itinerante;

Dato atto che, in attuazione alle disposizioni comunali in materia di commercio, l'attuale regolamentazione della circolazione stradale nella zona mercato stabilisce quanto segue:

1. di destinare a zona mercato, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale, nei giorni mercatali di giovedì e domenica, dalle ore 5,00 alle ore 15,00, le seguenti aree:
 - piazza XX Settembre con l'esclusione del tratto di strada perimetrale ovest di piazza XX Settembre compreso tra via XXV Aprile e via Albesani;
 - piazzetta Garibaldi;
 - via Marconi;
 - via De Amicis nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e l'intersezione con via Bixio;
 - piazza Olubra con l'esclusione del tratto di strada perimetrale ovest di piazza Olubra compreso tra via Albesani e l'intersezione con via Amendola;
 - via Verdi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Marconi e la prossimità del civico n. 2 con l'esclusione degli accessi carrabili di cui ai civici n. 1 e n. 2;
 - corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazzini/via Cavallotti e piazza XX Settembre;
2. di destinare a zona mercato, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale, nel giorno mercatale di domenica, dalle ore 5,00 alle ore 15,00, le seguenti aree:
 - via Amendola nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pellico e l'intersezione con via Sauro;
3. di destinare a zona mercato, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale, nel giorno mercatale di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, le seguenti aree:
 - corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pascoli/via Costa e l'intersezione con via Mazzini/via Cavallotti;
4. l'istituzione temporanea nei:
 - giorni mercatali di giovedì e domenica, dalle ore 5,00 alle ore 15,00, nelle aree destinate a zona mercato di cui al precedente punto 1.;
 - giorno mercatale di domenica, dalle ore 5,00 alle ore 15,00, nelle aree destinate a zona mercato di cui al precedente punto 2;

- giorno mercatale di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, nelle aree destinate a zona mercato di cui al precedente punto 3.;
- del divieto di circolazione dei veicoli con eccezione dei:
- veicoli operatori mercatali, veicoli in servizio di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto, veicoli in servizio di pulizia stradale;
 - veicoli in servizio di igiene ambientale e scuolabus, nonché i veicoli in servizio di trasporto pubblico solo per il giorno mercatale del giovedì a partire dalle ore 14,00, limitatamente a Corso Matteotti ed alla strada di collegamento i lati est ed ovest di Piazza XX Settembre;
- e salvo eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione stabilite con apposito atto, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nei seguenti casi:
- a) per motivi di pubblico interesse;
 - b) per i veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 503/1996, muniti apposito contrassegno e limitatamente ai soggetti che risiedono nell'area mercatale per raggiungere le rispettive abitazioni;
- 5.** l'istituzione, nei giorni mercatali di giovedì e domenica dalle ore 5,00 alle ore 15,00, nel tratto di via Garibaldi compreso tra l'intersezione con via Gazzotti e l'intersezione con piazza Olubra di:
- 5.1** doppio senso di circolazione;
- 5.2** divieto di circolazione dei veicoli con eccezione dei:
- veicoli operatori mercatali, veicoli in servizio di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto, veicoli in servizio di pulizia stradale;
 - veicoli dei residenti, domiciliati e frontisti;
- e salvo eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione stabilite con apposito atto, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nei seguenti casi:
- a) per motivi di pubblico interesse;
 - b) per i veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 503/1996, muniti apposito contrassegno e limitatamente ai soggetti che risiedono nell'area mercatale per raggiungere le rispettive abitazioni;
- 5.3** obbligo per i veicoli che percorrono via Garibaldi in direzione via Gazzotti di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con via Gazzotti;
- 6.** l'istituzione, nei giorni mercatali di giovedì e domenica dalle ore 7,00 alle ore 13,00, in corso Matteotti all'altezza della sezione stradale ubicata all'intersezione con via Bottarone/via Malvicino, lato est dell'intersezione medesima, del divieto di accesso dei veicoli in direzione di marcia verso piazza XX settembre.

Atteso che tra le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID - 19 adottate con DPCM del 01.03.2020, valido fino al 08.03.2020, è stata stabilita la chiusura nelle giornate di sabato e domenica dei mercati per le Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona;

Dato atto che l'art. 2 del Provvedimento del Sindaco n. 6/2018 "Esposizioni in corso Matteotti nei giorni di mercato" stabilisce che *"Le esposizioni avvengono in concomitanza con i giorni di mercato del commercio su aree pubbliche del GIOVEDÌ e DOMENICA; ne consegue che nei giorni in cui il mercato non ha luogo saranno automaticamente sospese"*;

Atteso quindi che occorre adottare i conseguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale nella zona mercato, coerenti e di attuazione delle citate misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, adottate con DPCM del 01.03.2020, valido fino al 08.03.2020, e, a decorrere dal 09.03.2020, con le successive disposizioni normative che saranno adottate;

Visti il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti inoltre:

- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il provvedimento sindacale n. 31 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2022, al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore IV - Sviluppo Urbano;

ORDINA

la sospensione temporanea, dal giorno 08.03.2020 e fino a cessata esigenza, nei giorni di giovedì e domenica nei quali sia disposta la chiusura del mercato, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione nella zona mercato in premessa richiamati.

Sono sospesi, per il periodo di validità della presente ordinanza, tutti i precedenti provvedimenti in ordine alla circolazione stradale per le parti in contrasto o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Claudio Crisanti e che l'Ufficio titolare del procedimento stesso è l'Ufficio Tecnico del Traffico con sede in Piazza XX Settembre n.7/b, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Si comunica inoltre, come disposto dal 4° comma dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e con gli effetti e la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ovvero ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di registrazione dell'atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

SI ATTESTA: la regolarità del procedimento svolto e la correttezza, per i profili di propria competenza, della presente ordinanza di cui si propone l'adozione.

Castel San Giovanni (PC), 6 marzo 2020

Il Responsabile del procedimento

Ing. Claudio Crisanti

Castel San Giovanni (PC), 6 marzo 2020

Il Responsabile del Settore
Ing. Silvano Gallerati